

Prot. n. 88678

Ord. n. 3

OGGETTO: Palio 16 agosto 2025 – Procedimento a carico del fantino Andrea Coghe detto Tempesta.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'Ordinanza n.4 del 7 ottobre 2025 recante numero di protocollo 82459, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Andrea Coghe detto Tempesta (di seguito, "Coghe"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 7 ottobre 2025;
- nei tempi previsti dal Regolamento (di seguito, "Regolamento") il fantino Andrea Coghe detto Tempesta non ha presentato memoria difensiva *ex art.99*, comma 4, del Regolamento;

Richiamati i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art.92, comma 2, del Regolamento;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 16 agosto c.a, testualmente recita: "*All'abbassamento del canape tutte le Contrade risultavano al loro posto, con le eccezioni della Contrada del Drago che si trovava al*

secondo posto, anziché al terzo, con il conseguente scorrimento della Contrada del Bruco al terzo posto anziché al secondo assegnatole”;

Considerato che dalla Relazione degli Ispettori della Pista emerge che: *“Per quanto riguarda l’allineamento, nell’attimo dell’abbassamento del canape vi è da segnalare lo spostamento della Contrada del Drago dal terzo al secondo posto costringendo la Contrada del Bruco a partire dal terzo posto anziché dal secondo assegnato”;*

Vista la relazione del Mossiere dal quale emerge che: *“Al momento della partenza valida le posizioni basse sono scambiate tra Drago e Bruco”;*

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S. allegato alla relazione dei Deputati della Festa;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 87 che prevede: *“Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70”;*

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: *“È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini”;*

L’A.D. ritiene che la contestazione di addebito, enunciata con Ordinanza n.4 del 7 ottobre 2025, recante numero di protocollo 82459, risulti fondata per i seguenti motivi:

- a) dalla visione del filmato ufficiale è di lapalissiana evidenza che il fantino della Contrada del Drago già al minuto 41:56, dopo che i cavalli si accingevano a rientrare nuovamente tra i



canapi e senza che tutti i predetti si fossero collocati all'interno degli stessi, si disponeva in posizione diversa da quella assegnatagli dall'ordine della mossa tanto che il Mossiere lo richiamava dicendo *“Drago sei in terza posizione”*, per poi effettuare più volte degli spostamenti collocandosi fuori dall'allineamento ed anche al primo posto. Tale condotta si svolgeva nel lasso temporale che intercorreva tra il minuto 41:56 e il minuto 44:20.

Quindi, da quanto sopra emerso, non vi è stata alcuna induzione al cambiamento di posto bensì una volontaria condotta del fantino di assumere una diversa posizione. Quanto appena sostenuto trova conferma anche nella Relazione dei Deputati, laddove i predetti sostengono che *“All'abbassamento del canape tutte le Contrade risultavano al loro posto, con le eccezioni della Contrada del Drago che si trovava al secondo posto, anziché al terzo, con il conseguente scorrimento della Contrada del Bruco al terzo posto anziché al secondo assegnatole”*.

Inoltre la corretta ricostruzione della condotta del fantino della Contrada del Drago trova conferma anche nella mancata presentazione di memorie difensive da parte di quest'ultimo, il quale tacitamente non contesta l'evolversi dei fatti e implicitamente accetta la ricostruzione dell'A.D..

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Andrea Coghe detto Tempesta in occasione del Palio.

P.Q.M.

- propone di comminare la sanzione di **una (1) ammonizione**, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1, del Regolamento, al fantino “Coghe” poiché al momento dell'abbassamento del canape risultava al secondo posto, anziché al terzo, con il conseguente scorrimento della Contrada del Bruco al terzo posto anziché al secondo assegnatole, così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio. Da tale posizione effettuava la partenza, così da violare l'art.64, comma 1, del Regolamento nella parte in cui prevede che è assolutamente vietato cambiar posto;

- propone di sanzionare, *ex art.* 97 del Regolamento, la Contrada del Drago, come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione al fantino Andrea Coghe detto Tempesta assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 29 ottobre 2025

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano

